

- (7) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, gli Stati membri dovrebbero organizzare i propri compiti nel settore statistico e cooperare pienamente con il Sistema europeo di banche centrali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
- (8) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2013/24,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

#### Articolo 1

#### Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/24 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. per "area dell'euro" si intende il territorio economico degli Stati membri dell'area dell'euro, della Banca centrale europea (BCE), del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF);»;

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obblighi in materia di "dati supplementari" comprendono le operazioni e le consistenze per il periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. I dati supplementari di cui alla colonna "H" delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche), e di cui alla colonna "B", righe 3 e 17, delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) possono essere segnalati su base volontaria.»;

- 3) all'articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) dati su operazioni, consistenze e altre variazioni di volume (operazioni e consistenze solo per la riga 46 della tabella 2 "operazioni finanziarie nette/patrimonio finanziario netto") relativamente al periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento; e

b) dati su operazioni e consistenze per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al terzo trimestre del 2012. Per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al quarto trimestre del 2002 tali dati sono segnalati sulla base delle migliori stime. I dati di cui alle colonne "J" e "K" delle tabelle 1 e 2 dell'allegato I (la disaggregazione per famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) possono essere segnalati su base volontaria.»;

- 4) all'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I settori di controparte "residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali" e "residenti al di fuori dell'area dell'euro" di cui alle righe da 16 a 29 delle tabelle da 3 a 7 e alle righe da 15 a 27 delle tabelle 8 e 9 dell'allegato I sono adattate al fine di rispecchiare la composizione dell'area dell'euro alla data di segnalazione. Tale aggiustamento è effettuato ogni qualvolta uno Stato membro adotta l'euro. I dati inviati sono rivisti in conformità ai differenti obblighi di segnalazione dei dati precisati ai paragrafi 2, 3 e 4, sulla base delle migliori stime.»;

- 5) all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In via derogatoria rispetto ai paragrafi da 1 a 5, le BCN non sono tenute a trasmettere nessuno dei seguenti dati:

a) in ogni momento, i dati relativi a trimestri precedenti al primo trimestre dell'anno in cui il relativo Stato membro ha aderito all'Unione;

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

